



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE UNICA FER

TAR Basilicata, sez. I, 5 dicembre 2025, n. 539: AU impianti FER – rinnovo – silenzio inadempiamento – responsabilità

Il TAR della Basilicata accoglie il ricorso avanzato dal titolare di un impianto eolico per far accertare il silenzio inadempiamento formatosi su un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003.

L'autorizzazione in oggetto, infatti, prevedeva la possibilità di un rinnovo, senza disciplinare le modalità specifiche di svolgimento del procedimento: il titolare, comunque, aveva presentato l'istanza circa 8 mesi prima della scadenza e, non avendo ricevuto riscontro, aveva ripetutamente sollecitato la Regione, senza successo.

Dopo la presentazione del ricorso, la Regione aveva comunicato che era in corso l'attività istruttoria per il rinnovo e che l'autorizzazione in essere avrebbe conservato efficacia fino alla conclusione del procedimento, ma, a distanza di altri 4 mesi, non aveva provveduto.

In primo luogo, il TAR conferma l'ammissibilità del ricorso nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 da parte del Dlgs 190/2024: l'art.15 del Dlgs 190/2024, infatti, fa salva l'applicazione delle norme del Dlgs 387/2003 alle procedure in corso (procedure per cui la verifica di completezza documentale si è chiusa alla data del 30/12/2024), lasciando facoltà al proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni del Dlgs 190/2024.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

In secondo luogo, in assenza di disciplina specifica del rinnovo dell'autorizzazione unica, il TAR ritiene che debba essere applicato l'art. 12, comma 4 del Dlgs 387/2003, ovvero il termine di conclusione di 60 giorni a decorrere dalla conclusione della verifica di completezza della documentazione, con conseguente inadempimento da parte della Regione ed obbligo di concludere il procedimento.

Da qui la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2, comma 8 della Legge 241/1990 ed alla Giunta Regionale *“per le valutazioni e il seguito di competenza”* ai sensi dell'art. 2, comma 9 della medesima Legge 241/1990.

[Consulta la sentenza](#)